



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 298/24/CONS

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ VICE ITALIA S.R.L. PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1 E DELL'ARTICOLO 3 DELLA DELIBERA N. 397/13/CONS RECANTE "INFORMATIVA ECONOMICA DI SISTEMA" E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (CONTESTAZIONE N. 15/24/DSR)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 luglio 2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *"Codice dell'Amministrazione digitale"*;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante *"Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria"*;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante *"Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della Rai s.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante *"Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416"*;

VISTA la legge 16 luglio 2012, n. 103 recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale"*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante *“Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato”*, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE”*;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante *“Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 270/23/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 397/13/CONS, del 25 giugno 2013, recante *“Informativa Economica di Sistema”*, come, modificata dalla delibera n. 161/21/CONS e da ultimo dalla delibera n. 114/23/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, e, in particolare, l'Allegato A, recante *“Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”* (di seguito *“Regolamento”*), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023 e l'allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante *“Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori”*;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS del 5 ottobre 2017, recante *“Adozione del Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della*

legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33", come modificata da ultimo dalla delibera n. 205/23/CONS;

VISTO l'atto di contestazione del Direttore della Direzione Studi, Ricerche e Statistiche, n. 15/24/DSR del 12 aprile 2024;

VISTI gli atti del procedimento;

PRESO ATTO che VICE ITALIA S.R.L. non si è avvalsa della facoltà di pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

L'Informativa Economica di Sistema (IES) è una dichiarazione annuale cui sono obbligati gli operatori delle comunicazioni volta a raccogliere eventuali aggiornamenti dei dati anagrafici e i dati economici relativi all'ultimo anno di attività necessari all'attività di vigilanza dell'Autorità nei diversi settori; inoltre i dati acquisiti tramite la IES, in ossequio al principio di buon andamento dell'azione amministrativa, sono altresì impiegati per la Relazione Annuale, le analisi di mercato e le indagini conoscitive, al fine di consentire l'aggiornamento della base statistica degli operatori di comunicazione, nonché, con riferimento ai dati trasmessi dagli operatori del settore audiovisivo e dell'editoria, per la valorizzazione del Sistema integrato delle comunicazioni e la verifica dei limiti anti concentrativi nell'ambito dello stesso e delle eventuali posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo.

I soggetti tenuti all'invio dell'IES ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della delibera n. 397/13/CONS e s.m.i. sono obbligati, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata delibera a compilare i modelli resi disponibili sul sito web dell'Autorità all'indirizzo www.agcom.it, nella sezione "Informativa Economica di Sistema".

La comunicazione annuale relativa all'IES è effettuata esclusivamente in modalità telematica in conformità ai modelli presenti all'interno della piattaforma raggiungibile all'URL <https://servizionline.agcom.it/>.

Per l'anno 2023, l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 3 della delibera n. 397/13/CONS e s.m.i. doveva avvenire entro il termine del 31 ottobre 2023.

Dalle verifiche svolte dal competente Ufficio dell'Autorità è risultato che la Società VICE ITALIA S.R.L., con sede legale in MILANO, Via Giacomo Watt 32, non ha trasmesso l'Informativa Economica di Sistema 2023, relativa all'esercizio finanziario 2022.

Pertanto, con atto di contestazione n. 15/24/DSR notificato il 12 aprile 2024, è stato avviato nei confronti di VICE ITALIA S.R.L. un procedimento sanzionatorio per la violazione dell'articolo 2, comma 1 e dell'articolo 3 della



delibera n. 397/13/CONS e s.m.i., per non aver trasmesso l'Informativa Economica di Sistema 2023, relativa all'esercizio finanziario 2022, condotta sanzionabile ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

2. Deduzioni della Società

La società VICE ITALIA S.R.L. non ha presentato scritti difensivi né ha inviato alcuna comunicazione ai sensi dell'art.18 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

3. Valutazioni dell'Autorità

Non essendo stati prodotti memorie o scritti difensivi da parte della Società volti a escludere la propria responsabilità, non può che confermarsi quanto contestato in sede di avvio del procedimento sanzionatorio.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 516,00 ad euro 103.300,00 ai sensi dell'articolo 1, comma 30 della legge 249/97;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura di sei volte il minimo edittale, pari a euro 3.096,00 (tremilanovantasei/00), e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11, della legge n. 689/1981:

- con riferimento alla gravità della violazione, l'omessa trasmissione dell'Informativa Economica di Sistema ha determinato il mancato aggiornamento dei dati economici relativi all'attività svolta dall'operatore, anche ai fini della valorizzazione del Sistema Integrato delle Comunicazioni;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, La Società, anche successivamente alla notifica dell'avvio del presente procedimento sanzionatorio, non ha trasmesso l'Informativa economica di sistema;
- con riferimento alla personalità dell'agente, non risultano precedenti sanzioni a carico;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, considerato che dall'analisi del conto economico dell'ultimo bilancio d'esercizio depositato dalla Società presso il Registro delle Imprese risultano ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 4.633.074 euro, la sanzione è proporzionata e non eccessivamente afflittiva.

CONSIDERATO che ai sensi dell'Allegato 1, in calce all'Allegato A al Regolamento, recante *“Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie - Istruzioni per gli operatori”*, il soggetto destinatario della presente ordinanza-ingiunzione



può presentare all'Autorità domanda di pagamento rateale entro e non oltre i 30 giorni dalla data di notifica, pena la decadenza dal beneficio. Le modalità di presentazione dell'istanza sono pubblicate sul sito www.agcom.it;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ACCERTA

a carico della società VICE ITALIA S.R.L. C.F. 05042430966 con sede legale in MILANO, Via Giacomo Watt 32, la violazione dell'articolo 2, comma 1 e dell'articolo 3 della delibera n. 397/13/CONS e s.m.i., per non aver trasmesso l'Informativa Economica di Sistema 2023, relativa all'esercizio finanziario 2022;

ORDINA

alla predetta società, in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare la somma di euro 3.096,00 (tremilanovantasei/00) quale sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249,

INGIUNGE

alla società VICE ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27, della citata l. n. 689/1981, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate, la somma di euro 3.096,00 (tremilanovantasei/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo x Bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 298/24/CONS", ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT5400100003245348010237900 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2379, capo X mediante bonifico sul conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria Provinciale dello Stato. Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "delibera n. 298/24/CONS".



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 24 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba